

Legge regionale 07 novembre 2019 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 28/11/2019

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 19/2000)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attività di cooperazione allo sviluppo e l'attività di partenariato internazionale.

2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:

- a)** la salvaguardia della vita umana;
- b)** il soddisfacimento dei bisogni primari;
- c)** l'autosufficienza alimentare;
- d)** la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
- e)** la valorizzazione delle risorse umane;
- f)** il mantenimento dell'identità culturale;

- g)** la conservazione del patrimonio ambientale;
- h)** la crescita economica, sociale e culturale;
- i)** la realizzazione di pari opportunità fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;
- j)** le attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici;
- k)** il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualità di vita e con la libertà di non migrare;
- l)** il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.

3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.

4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.

5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarietà e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:

- a)** iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4;
- b)** iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), è garantita per

ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.>>.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 2 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.>>;

b) alla lettera c) del comma 2 le parole <<di PVS>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei Paesi oggetto di intervento>>;

c) alle lettere d) e h) del comma 2 le parole <<nei PVS>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei Paesi oggetto di intervento>>;

d) al comma 5 dopo le parole <<e nelle comunicazioni sociali>> sono aggiunte le seguenti: <<, o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in conclamata violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.>>;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e/o comunitari>> sono sostituite dalle seguenti: <<o dell'Unione europea ovvero internazionali>>;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>;

c) al comma 5 la parola <<regia>> è sostituita dalla seguente: <<gestione>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2000 è sostituito dal seguente:

<<1. Il programma regionale è approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione

consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 8 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<di consulenza>> sono sostituite dalla seguente: <<consultiva>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:

a) il Presidente della Regione o un suo delegato;

b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;

c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;

d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);

e) un rappresentante dei Comuni;

f) un rappresentante delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarietà internazionale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), designati dal Comitato di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale 23/2012.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole <<anche dopo tale evento>> sono sostituite dalle seguenti: <<a conclusione della legislatura>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 9 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)>>;

b) al comma 1 le parole <<la Conferenza regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<iniziative di coordinamento>>, e dopo le parole <<partenariato internazionale>> sono inserite le seguenti: <<anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'articolo 10>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 19/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2000 dopo le parole <<convoca periodicamente>> sono inserite le seguenti: <<, indicativamente almeno una volta all'anno,>>.

Art. 8

(Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 19/2000)

1. L'articolo 12 della legge regionale 19/2000 è abrogato.

Art. 9

(Norma transitoria e finale)

1. Il Comitato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua ad operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.